

# **COMUNE DI SUISIO**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TARIFFAZIONE DEI  
SERVIZI,  
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI R.S.U.

(agg. Giugno 2006)

## Art. 1 Adozione del Regolamento

1. Ai sensi degli articoli 58 e 68 del decreto Legislativo N°507 del 15.11.1993 ed art. 49 del D.L. 22 del 5.2.97 il Comune di Suisio adotta il presente regolamento per la disciplina e l'applicazione del sistema tariffario per la copertura dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti all' art. 7 comma 2 del D.L. 22 del 5.2.97, svolto in regime di privativa. La dizione "Rifiuti Urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati dal Comune assimilati agli urbani e riportati a Regolamento Comunale per la raccolta degli R.S.U.E. Raccolta Differenziata.

## Art. 2 Soggetti e determinazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio Comunale e/o consortile in cui è istituito il servizio;
2. La tariffa copre integralmente i costi per i servizi e smaltimento relativi alla gestione dei rifiuti urbani e viene così conteggiata:
  - a) Sono stabilite sei categorie di utenza: Utenze civili - Artigianato - Commercio - Industria - Servizi - Enti Pubblici/Morali.
  - b) Ad ogni categoria viene addebitato il costo dei servizi, comprensivi di raccolta, trasporto, smaltimenti, di cui usufruiscono come segue:

SERVIZI	UTENZE SERVITE RIPARTIZIONE SPESE
RIFIUTI CIMITERIALI	100% UTENZE CIVILI
PULIZIA STRADE	60% UTENZE CIVILI 40% ALTRE UTENZE
CAMPANE RACCOLTA CARTA SCUOLE	100% UTENZE CIVILI
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA	60% UTENZE CIVILI 40% COMMERCIO - SERVIZI
GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	40%UTENZE CIVILI 60% ALTRE UTENZE
R.S. FRAZIONE ORGANICA PORTA A PORTA	50% UTENZE CIVILI 50% COMMERCIO - INDUSTRIA

- c) La quantificazione del costo che ogni categoria deve sostenere per la copertura dei costi del servizio è calcolata in percentuale.
- d) Il costo variabile, relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed ad eventuali altri costi inerenti la commercializzazione delle materie raccolte differenziatamente, sono determinati, a preventivo, sul costo complessivo dell'anno precedente.
- e) Dal costo così determinato sono dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti.
- f) Lo smaltimento presso la piazzola ecologica dei rifiuti ingombranti e degli altri rifiuti non avviabili allo smaltimento attraverso l'utilizzo dei appositi sacchi di cui al successivo comma 4, per i quali il Comune sopporta costi diretti di smaltimento o di trasporto, è soggetto a tariffa rapportata al peso del materiale conferito o, se ciò fosse tecnicamente impossibile, al costo unitario di smaltimento dei singoli rifiuti conferiti (ad es. frigoriferi, lavatrici, ecc.). In sede di determinazione annuale delle tariffe, la Giunta Comunale individua le tariffe per categorie e/o singoli tipi di rifiuti conferiti alla piazzola ecologica: può inoltre, individuare le categorie di rifiuti il cui costo di smaltimento e/o di trasporto sarà coperto con quota fissa da iscrivere a ruolo stabilendone quindi la ripartizione tra le diverse categorie di utenti. In ogni caso, la tariffa per il conferimento in piazzola ecologica copre interamente i relativi costi di smaltimento e di trasporto per l'avvio allo smaltimento.

3. Al fine di stabilire la tariffa annuale dovuta dalle utenze civili, i costi annuali di cui ai punti b) e c), nella quota stabilita dalla Giunta, vengono divisi per il numero dei residenti del Comune. La tariffa pro capite così ottenuta viene moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare del soggetto obbligato. Per stabilire il numero dei residenti ed il numero dei componenti delle famiglie, si fa riferimento al numero dei cittadini residenti al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la tariffa. La tariffa è rapportata al numero di giorni di effettiva residenza nel corso dell'anno di riferimento, arrotondata al bimestre solare. Le tariffe annuali dovute da tutte le altre utenze alla copertura dei costi annuali di cui ai punti b) e c) vengono calcolate in misura proporzionale alla superficie dei locali o delle aree ove sono insediate le attività stesse.
4. Ciascun Utente compresi i commercianti ambulanti (anche organizzatori di feste, fiere e sagre), è obbligato a conferire i rifiuti utilizzando esclusivamente appositi sacchi da acquistare presso il Comune.  
Il prezzo di vendita dei sacchi è determinato in relazione alle spese che il Comune sostiene sia per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi sia per eventuali spese di investimento relative al servizio. A tal fine la spesa complessiva viene divisa per la quantità, espressa in misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria. Tale ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a secondo della loro capacità.  
Il prezzo del sacco così determinato costituisce la tariffa, che copre pertanto integralmente i costi del servizio.  
La Giunta Comunale, annualmente in sede di deliberazione delle tariffe, può disporre che una quota percentuale della spesa complessiva per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati da smaltire con i sacchi può essere imputata alla spesa da coprire con quota fissa da iscrivere a ruolo: in tale caso ne stabilisce anche la ripartizione tra le diverse categorie di utenti.
5. L'appartenenza ad una delle categorie di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita dal Funzionario Responsabile della Tassa sulla base delle informazioni fornite dall'utente. L'utente potrà chiedere di cambiare categoria inoltrando domanda motivata all'Ufficio Tributi . Il Funzionario Responsabile della Tassa valuterà l'accettazione o meno della domanda.
6. A tal fine il Comune determina la nuova classificazione delle categorie ed eventuali sotto categorie con omogenea potenzialità di produzione rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria.
7. Il gettito della tariffazione dovrà coprire il 100% dei costi, eventuale introito eccedente tale percentuale sarà computato in diminuzione della tariffa per l'anno successivo.
8. Nel caso in cui il gettito della tariffazione dovesse coprire una percentuale inferiore a quella di cui al comma precedente, sarà competenza della Giunta Comunale adottare i provvedimenti conseguenti.  
La Giunta può, entro il termine di approvazione finale del Conto Consuntivo dell'esercizio successivo, deliberare l'integrale, il parziale o il mancato recupero dello scostamento; in particolare, si dovrà tenere conto dell'entità dello scostamento stesso, della convenienza complessiva ad effettuare il recupero e delle esigenze correnti di bilancio.

### **Art. 3 Commisurazione per la tariffa**

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno o entro il diverso termine stabilito dalle norme per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune delibera le tariffe per abitante e/o per unità di superficie di ogni singola categoria da applicare nell'anno successivo. In assenza di deliberazione, entro tale termine, si intendano prorogate le tariffe in vigore; aumenti e diminuzioni tariffarie oltre al termine predetto sono possibili solo nei casi di cui all' art. 69, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

2. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma, deve recare indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminanti in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura obbligatoria del costo.

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Per il numero di abitanti si assume il dato al 31 Dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento della tariffa.

Per il calcolo della tariffa annuale dovuta dalle utenze civili non si tiene conto di eventuali variazioni per nascite nel corso dell'anno di riferimento della tariffa.

#### **Art. 4 Esclusioni**

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti a causa di:
  - la natura e l'assetto delle superfici, quali, a titolo di esempio, luoghi impraticabili a in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
  - l'obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata, quali, a titolo di esempio, alloggi non allacciati a servizi a rete o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

Le circostanze summenzionate devono essere indicate nella denuncia originaria e di variazione attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4.1.68 n.15, attestante le condizioni di cui sopra.

2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa in ragione di quanto contemplato dall'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 507/93.

#### **Art. 5 Riduzioni**

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Il costo pro-capite per il servizio di raccolta della frazione organica viene calcolato nella misura del 20 % per le utenze che dimostrino di attuare il compostaggio domestico tramite utilizzo di apposita attrezzatura (biocomposter).
3. Le riduzioni delle tariffe di cui al comma precedente sono applicate sulla base della denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

#### **Art. 6 Locali in multiproprietà e centri commerciali integranti**

1. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi dell'art. 73 co. 1 del D.Lgs. 507/1993, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto che gestisce i servizi comuni la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

2. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
3. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma 1 è tenuto a presentare al Comune, entro il 30 Ottobre di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

#### **Art. 7 Tariffa giornaliera**

1. E' istituita la tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, in modo anche ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tariffa annuale per i servizi di cui al comma 2 dell'art. 2, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorato del 50 per cento, diviso per 365.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. L'applicazione della tariffa di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui il presente regolamento diviene esecutivo.
5. Il pagamento della tariffa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tariffa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. In caso di occupazione abusiva, la tariffa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica qualora i soggetti dimostrino di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti.
7. Esiste l'obbligo per i soggetti del presente articolo, di utilizzare i sacchi comunali qualora i rifiuti siano lasciati sul posto.

#### **Art. 8 Obbligazione tributaria**

1. La tariffa è corrisposta, in base agli articoli precedenti ed alla tabella riportata all'allegato A, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno dell'anno solare.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata debitamente denunciata e accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
  - a) Se l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre alla data indicata.
  - b) Se, in carenza di tale dimostrazione, sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

### **Art. 9 Funzionario Responsabile**

1. Il Comune designa un funzionario responsabile e, entro sessanta giorni dalla nomina, ne comunica il nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale. Il funzionario responsabile è preposto al controllo, dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento; ad esso sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; egli sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

### **Art. 10 Denunce iniziali e di variazione**

1. I soggetti passivi e/o responsabili del tributo che rientrino in tutte le categorie d'utenza di cui all'art. 2 punto 2, tranne le utenze civili, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune di residenza. La denuncia va redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, e da questo messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507.
2. La denuncia, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, va presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;
3. La denuncia in oggetto, per le utenze civili, è sostituibile dalle iscrizioni anagrafiche, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico a darne comunicazione mensile all'ufficio tributi.
4. La denuncia iniziale ha effetto anche per gli anni successivi in caso di non variazione delle condizioni di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, nel medesimo termine e con le stesse modalità della denuncia iniziale, ogni variazione che comporti una variazione della tariffa. Ai fini del calcolo della tariffa la variazione produrrà i suoi effetti dal bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata debitamente accertata.
5. Per ciò che concerne la tariffa giornaliera si fa riferimento a quanto previsto al comma 5 dell'articolo 14.

### **Art. 11 Accertamenti**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile di cui all'articolo 16 con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art.71 del D.L.gs. 507/93.
3. Non si procede alla riscossione coattiva quando la somma di imposta sanzione e interessi non è superiore all'imposta di L.30.000. complessive. L'abbandono del credito è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario Responsabile.

### **Art. 12 Poteri strumentali del Comune**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o della rilevazione della materia imponibile il Comune può:

- a) Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- b) Utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- c) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui alla lettera a) nel termine concesso, procedere alla rilevazione della destinazione e della misura delle superfici tramite gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del Comune ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4 del D.Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del sindaco ad accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini di tale rilevazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica.
- d) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, procedere all'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
- e) Ove non sia in grado di provvedere autonomamente, stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici ai sensi e nelle modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del D.Lgs. 507/93.

### **Art. 13 Riscossione**

1. Le modalità di riscossione della tariffa saranno da disciplinarsi nell'ossequio della legislazione vigente.

### **Art. 14 Sanzioni e interessi**

1. Per omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva denuncia originaria o di variazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/93 così come modificato dall'art. 12 co. 1, lett. d) del D.Lgs 473/97 e successive modificazioni.
2. Nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 l'entità di ogni sanzione è determinata, entro i limiti stabiliti, dal Funzionario Responsabile designato ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 507/93.

### **Art. 14 bis Azioni di controllo**

1. Entro i due mesi successivi alla scadenza di ogni semestre solare, l'ufficio ecologia di concerto con l'ufficio tributi effettua un controllo sul semestre di riferimento al fine di rilevare le utenze che non hanno usufruito e/o acquistato alcun sacco obbligatorio per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. A tali utenze verranno richieste giustificate e circostanziate motivazioni riguardo al mancato utilizzo e/o acquisto dei sacchi nonché, la circostanziata e giustificata dimostrazione di come i rifiuti indifferenziati prodotti e destinati ai sacchi obbligatori siano stati smaltiti. In mancanza di una risposta l'ufficio ecologia notificherà una seconda richiesta ove ribadirà la contestazione assegnando il termine di 15 gg. dal ricevimento per la presentazione delle controdeduzioni.  
In ogni caso le controdeduzioni dell'utente dovranno essere dichiarate ai sensi dell'art. 4 della Legge n.15/1968. (Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà).  
Il Funzionario Ufficio Ecologia in mancanza di valide giustificazioni e/o qualora non ritenga valide le giustificazioni prodotte e/o qualora non riceva alcuna risposta, autorizzerà l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a) Importo pari al doppio dei componenti il nucleo familiare cui è indirizzata la contestazione, per il costo al kg. dei rifiuti da conferire nei sacchi obbligatori, per i kg./abitante/anno valutati nel semestre di riferimento.
- b) Multa per abbandono rifiuti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 22/97, per un importo minimo di L.50.000. e massimo di L. 300.000. In caso di prima contestazione verrà irrogata la sanzione minore, la sanzione verrà aumentata in caso di recidiva.
- c) La metà dell'importo calcolato come al precedente punto a) e la multa di cui al precedente punto b) sono destinati al potenziamento dell'Ufficio Ecologia.

#### **Art. 15 Sgravi e rimborsi**

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel comma 6 dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.
4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a L. 10.000.

#### **Art. 16 Contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del provvedimento impugnato:
  - a) Alla Commissione Tributaria, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
  - b) Alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, a norma dell'art. 80 del Decreto Legislativo n. 546/1992 e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso.

#### **Art. 16 bis Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi: - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente; - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.



4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni anno.

#### **Art. 17 Disposizioni finali**

1. Ai sensi dell'art. 69 comma I del D.Lgs. n. 507/93, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comune delibera, seguendo i criteri contenuti nel presente regolamento, le nuove tariffe per ciascuna categoria o sotto categoria e il prezzo di vendita dei sacchi, da applicare per l'anno successivo. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La Giunta Comunale entro il 30 giugno, e comunque contestualmente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, informa il Consiglio Comunale della gestione (entrate - uscite) dell'esercizio stesso.

#### **Art. 18 Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 19 Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche, nonché le altre norme legislative regolamentari in materia.

#### **Art. 20 Sperimentazione**

1. Il presente sistema tariffario viene applicato in via sperimentale a decorrere dal 1.1.1998, in attesa che il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato elabori un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.

## **Allegato A**

### **Sesta Categoria**

Per i seguenti soggetti viene stabilita una quota fissa di partecipazione alle spese a mq:

- a) Stabili e Uffici Comunali;
- b) Uffici Pubblici;
- c) Scuole Comunali, Statali, Private, asili nido, materne, elementari, medie, superiori;
- d) Direzione didattica;
- e) Luoghi di culto;
- f) Associazioni del Volontariato;
- g) Associazioni/Attività socio-culturali;
- h) Enti Benefici;
- i) Campi di Calcio.